

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-372/89*

I — Antefatti e procedimento

1. *Il contesto giuridico*

Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione delle uova (GU L 282, pag. 56, in prosieguo: il « regolamento »), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2), prevede le norme di commercializzazione delle uova considerate necessarie per migliorare la qualità e facilitarne lo smercio, nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori.

L'art. 2, n. 1, di detto regolamento dispone che le uova commercializzate all'interno della Comunità, quando sono oggetto di un'attività lavorativa o commerciale, devono essere conformi alle disposizioni del regolamento. A termini dell'art. 21, primo comma, del regolamento, « gli imballaggi non devono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento ». L'art. 18, n. 1, lett. e), prescrive che i piccoli imballaggi, cioè quelli contenenti 30 uova o meno (v. art. 16) recano la data o il periodo di imballaggio delle uova. Questa stessa disposizione consente, inoltre, l'indicazione della data di vendita raccomandata. L'art. 21, secondo comma, lett. c), prevede che i piccoli imballaggi possono pure recare « indicazioni destinate alla promozione delle

vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l'acquirente ».

2. *Gli antefatti della causa principale*

La ditta Gold-Ei (in prosieguo: la « Gold-Ei ») raggruppa produttori di uova stabiliti in tutto il territorio della Repubblica federale di Germania. Le uova sono sempre imballate nei centri di produzione e quindi di qui consegnate per la distribuzione commerciale. Tuttavia, la forma degli imballaggi è determinata dall'amministrazione centrale della Gold-Ei. Sugli imballaggi delle uova è stampigliata la dicitura: « Garanzia: imballato nel giorno di deposizione ». Oltre a detta dicitura, vi è accluso poi un foglio di accompagnamento sul quale si legge « Congratulazioni per l'acquisto di queste pregiate uova Gold recanti la data di deposizione ».

Con comunicazione 22 maggio 1987, l'Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen intimava alla Gold-Ei di sospendere la fornitura di imballaggi per uova provvisti della suddetta dicitura nello Schleswig-Holstein, con l'avvertimento che sarebbe stato emesso un provvedimento inibitorio. L'Überwachungsstelle faceva riferimento agli artt. 18 e 21 del regolamento.

Con ricorso depositato il 12 giugno 1987, la ricorrente chiede che sia dichiarato il proprio diritto a porre in commercio uova

* Lingua processuale: il tedesco.

provviste della suddetta dicitura sul presupposto della veridicità della stessa. Essa si è basata, in proposito, sulla sentenza del Verwaltungsgericht di Stoccarda 5 giugno 1987, che aveva deciso in questo senso, a seguito del ricorso proposto dalla Gold-Ei.

3. *Il procedimento davanti alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1989.

Il giudice a quo ha cionondimeno ritenuto che la dicitura utilizzata dalla Gold-Ei sia in contrasto con gli artt. 18 e 21 del regolamento. La dicitura « Imballato nel giorno di deposizione » connessa all'altra (lecita) « Data di imballaggio (...) », anch'essa stampigliata sull'imballo, consente di determinare immediatamente la data di deposizione. D'altra parte, ad avviso del Verwaltungsgericht, emerge dal contenuto del foglio di accompagnamento accluso all'imballaggio che questa era l'intenzione della Gold-Ei. La data della deposizione non figura fra le diciture ammesse dall'art. 18 del regolamento e la dicitura controversa non rientrava nemmeno nelle indicazioni destinate alla promozione delle vendite ex art. 21, secondo comma, lett. c), poiché una siffatta interpretazione dell'art. 21 equivarrebbe ad eludere la disciplina delle indicazioni delle date di cui all'art. 18.

A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte, il 29 marzo 1990, la ditta Gold-Ei, con l'avv. Thomas Volkmann-Schluck, del foro di Amburgo, e, il 9 marzo 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dierk Booss, suo consigliere giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, il 20 settembre 1990, di assegnare la causa alla Prima Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte

Con ordinanza 2 novembre 1989, il Verwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

La *Gold-Ei* ritiene che la dicitura « Imballato nel giorno di deposizione » sia compatibile con l'art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento. Essa si basa in proposito su due sentenze nazionali (l'una, già menzionata, del Verwaltungsgericht di Stoccarda, l'altra, del Verwaltungsgericht di Berlino) che hanno deciso che la dicitura controversa è un'indicazione destinata alla promozione delle vendite, ammessa a condizione che sia esatta.

« Se il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione delle uova, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, debba essere interpretato nel senso che indicazioni dirette o indirette della data di deposizione delle uova, apposte all'esterno o all'interno dei relativi imballaggi, sono compatibili con le disposizioni del regolamento stesso ».

La *Gold-Ei* sostiene che la sentenza della Corte 13 dicembre 1989, Paris (causa C-204/88, Racc. pag. 4361), ha posto l'accento su due principi: in primo luogo, l'in-

formazione del consumatore e, in secondo luogo, l'affidabilità di detta informazione. Secondo un sondaggio citato dalla Gold-Ei, l'indicazione della data dell'imballo (prescritto dall'art. 18 del regolamento) ha solo un valore limitato agli occhi del consumatore giacché l'imballaggio può essere effettuato sino a 12 giorni dopo la deposizione. Viceversa, l'affidabilità dell'indicazione « Imballato nel giorno della deposizione » è facilmente accertabile. I controlli effettuati presso la Gold-Ei da parte del competente ente di controllo non hanno dato luogo ad alcuna contestazione. Il luogo di produzione delle uova e il centro d'imballaggio formano un tutt'uno e le uova sono direttamente portate all'impianto di classificazione da nastri trasportatori. I centri d'imballaggio funzionano ininterrottamente.

Inoltre, i controlli sull'esattezza della data d'imballaggio non possono effettuarsi se non al momento della classificazione dell'imballaggio. Viceversa, è possibile, quando sono note le condizioni d'immagazzinamento, risalire molto esattamente al momento in cui l'uovo è stato deposto, il che offre una verifica supplementare della dicitura controversa.

La Gold-Ei sostiene che la possibilità di apporre l'indicazione « Imballato nel giorno di deposizione » è offerta a qualsiasi produttore, indipendentemente dalle sue dimensioni, che sia collegato ad un centro d'imballaggio. È vero che alcuni centri d'imballaggio che acquistano delle uova presso produttori non sono in grado di dare quest'indicazione, ma ciò non costituisce un motivo per vietarla. Infatti, il vietarla equivarrebbe ad ostacolare la concorrenza esercitata da colui che può offrire prestazioni supplementari.

La Commissione sostiene che la presente causa si distingue da quella che ha dato

luogo alla sentenza 13 dicembre 1989, per il fatto che la lite verte, non già sull'art. 15 del regolamento che riguarda la marcatura delle uova, bensì sull'art. 21 che riguarda gli imballaggi. Tuttavia, le considerazioni svolte dalla Corte a proposito dell'art. 15 valgono pure per l'art. 21: l'informazione fornita al consumatore deve dare affidamento e quindi essere facilmente controllabile e la data di deposizione non lo è.

Risulta, secondo la Commissione, dagli artt. 21 e 18, n. 1, lett. c), del regolamento che oltre la data dell'imballaggio può essere apposta unicamente la data di vendita raccomandata. Ne consegue che la dicitura della data della deposizione non può essere ammessa come « indicazione destinata alla promozione delle vendite » ai sensi dell'art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento. Le diciture che figurano sull'imballaggio, « Imballato nel giorno di deposizione » e « Imballato il (...) », tendono a far credere, senza possibilità di equivoco, che le uova sono state depositate nel giorno dell'imballaggio e non sono quindi altro che un'indicazione della data di deposizione.

La Commissione propone quindi la seguente risposta alla questione pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein:

« Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, dev'essere interpretato nel senso che è vietata qualsiasi indicazione che consenta di stabilire la data di deposizione e apposta all'esterno o all'interno di un imballaggio per uova ».

Gordon Slynn
giudice relatore